

**Criteri per il rilascio, in Regione Lombardia, dell'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei e *ipogei (tartufi)* per motivi di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi**

**Premesse e finalità**

L'articolo 101 e l'articolo 116 bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, competente, pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. consentono, rispettivamente, il rilascio di autorizzazioni gratuite alla raccolta, in Regione Lombardia, di funghi epigei e *ipogei (tartufi)*, per motivi di studio e di ricerca, in occasione di mostre, di seminari, per i corsi propedeutici e per le necessità di aggiornamento dei micologi.

Tali autorizzazioni hanno validità massima di un anno e sono rinnovabili.

Il comma 1 del citato art. 101 e il comma 2 dell'art 116 bis stabiliscono, inoltre, che con decreto del dirigente regionale competente vengano specificate le modalità ed i tempi per il rilascio delle autorizzazioni.

Con il presente documento si intende, pertanto, disciplinare, nell'ambito della più ampia tutela degli ecosistemi vegetali, il rilascio di dette autorizzazioni, prevista, anche per quanto riguarda i funghi, dall'art. 8 della Legge 23 agosto 1993 n. 352.

Il crescente interesse per la raccolta dei funghi ha portato, anche in Regione Lombardia, ad una presenza notevole di raccoglitori nelle aree e nei periodi di produzione e le associazioni micologiche e naturalistiche, con mostre e altre iniziative, contribuiscono a divulgare una maggiore conoscenza delle specie fungine, della loro biologia e delle tecniche di riconoscimento: la sopravvivenza di molte specie fungine, soprattutto di quelle più note e pregiate, può essere infatti messa in discussione da una eccessiva pressione di ricerca.

Inoltre la normativa nazionale attribuisce alla competenza regionale specifiche competenze in merito alla istituzione e al funzionamento degli ispettorati micologici di cui alla legge 352/93 e al D.M. 686/96. Sono in particolare attribuiti alla regione gli adempimenti relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale operante presso le suddette strutture, ai fini della prevenzione delle intossicazioni sia mediante il riconoscimento delle specie fungine ai fini del controllo della commestibilità e della sicurezza alimentare, sia attraverso la promozione educativa.

Regione Lombardia, per sottolineare l'importanza della risorsa, prevede il rilascio di autorizzazioni alla raccolta dei funghi epigei spontanei, limitatamente nei casi previsti dall'art. 101 della l.r. 31/2003, sull'intero territorio regionale o su parte di esso, avendo presente che l'azione di tutela dei funghi epigei si basa principalmente sulla individuazione di adeguati criteri per il rilascio delle autorizzazioni e sulla limitazione quantitativa giornaliera della raccolta.

## Indice

### **Art. 1 - Funzioni di Regione Lombardia e tipologie di autorizzazione**

### **Art. 2 - Modalità di presentazione della domanda e requisiti**

*A. Autorizzazione alla raccolta per l'aggiornamento professionale dei micologi iscritti all'albo*

*B. Autorizzazione alla raccolta per comprovati motivi di ordine scientifico, per mostre, seminari, corsi e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico*

### **Art. 3 - Limiti quantitativi alla raccolta**

### **Art. 4 - Adempimenti istruttori e autorizzazione**

### **Art. 5 - Validità dell'autorizzazione**

## **Flusso della procedura autorizzatoria**

### **Art. 1**

#### **Funzioni di Regione Lombardia e tipologie di autorizzazione**

Regione Lombardia - e per essa la competente Struttura di Regione Lombardia - può rilasciare l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei e *ipogei (tartufi)*, ad Istituzioni e associazioni micologiche e di tartufai o a singoli micologi, valevole sul territorio regionale, ad esclusione delle aree per le quali vigono le limitazioni previste dalla l.r.31/2008.

Le autorizzazioni sono rilasciate:

A. per l'aggiornamento professionale dei micologi;

B. per mostre, seminari, attività formative e divulgative nonché altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico e per comprovati motivi di ordine scientifico.

### **Art. 2**

#### **Modalità di presentazione della domanda e requisiti**

Per acquisire l'autorizzazione, il richiedente deve presentare specifica domanda alla competente Struttura regionale entro e non oltre la data del 31 marzo di ogni anno. Al ricevimento di ciascuna domanda, la medesima Struttura provvederà ad informare il richiedente che il relativo procedimento sarà avviato, congiuntamente a tutte le domande pervenute, successivamente alla suddetta data del 31 marzo (di ogni anno) e, comunque, entro il 15 aprile.

In relazione alle seguenti tipologie di autorizzazione, si definiscono le modalità di presentazione delle domande ed i necessari requisiti:

#### **A. Autorizzazione alla raccolta per l'aggiornamento professionale dei micologi iscritti all'albo**

In conformità all'art. 8 della Legge 352/93, l'autorizzazione avrà la durata massima di un anno. Essa avrà valenza su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle aree per le quali vigono le limitazioni previste dalla l.r.31/2008.

L'istanza presentata da istituzioni pubbliche o associazioni dedite ad attività di controllo e ricerca o da singoli micologi dovrà contenere:

- i dati anagrafici dei micologi che si dedicheranno alla ricerca, alla raccolta e all'autoformazione, corredati dal curriculum e dall'indicazione del tipo di rapporto intercorrente con il soggetto richiedente (ad es., se trattasi di istituzione pubblica o di associazione micologica);
- un'autocertificazione (ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i.), attestante gli estremi del numero di iscrizione all'albo dei micologi;
- l'assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Negli anni successivi alla prima autorizzazione potrà essere richiesto il rinnovo annuale della stessa, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione, salvo eventuali significative variazioni.

***B. Autorizzazione alla raccolta per comprovati motivi di ordine scientifico, per mostre, seminari, corsi e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico***

1. Per comprovati motivi di ordine scientifico, l'istanza presentata da istituzioni pubbliche o associazioni dedite ad attività di controllo e ricerca dovrà contenere:
  - i dati anagrafici dei soggetti che si dedicheranno alla ricerca, alla raccolta e all'autoformazione, corredati dal curriculum e dall'indicazione del tipo di rapporto intercorrente con il soggetto richiedente (ad es., se trattasi di docenti o determinatori);
  - la descrizione del programma di ricerca, della finalità e l'area di indagine;
  - l'eventuale individuazione di un livello di validazione scientifica (un gruppo costituito ad hoc, il Comitato scientifico dell'associazione, ecc.);
  - l'assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Per mostre e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, l'istanza dovrà contenere un'indicazione di massima riguardo:
  - al calendario delle iniziative per le quali viene richiesta l'autorizzazione (mostre, seminari, manifestazioni, ecc.);
  - alla data e al luogo delle iniziative;
  - all'area ove si intendono effettuare la ricerca e la raccolta (indicare il/i comune/i);
  - ai dati anagrafici di coloro che si dedicheranno alla raccolta e per i quali si richiede l'autorizzazione;
  - l'assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. In caso di realizzazione di seminari o corsi dedicati allo studio dei funghi, andranno inoltre indicati i seguenti elementi di massima:
  - la programmazione didattica dell'iniziativa;
  - i dati anagrafici dei partecipanti ad un eventuale corso di formazione per la ricerca e raccolta, con la specifica indicazione delle giornate che, nell'ambito della programmazione didattica, saranno dedicate alle esercitazioni in bosco e verosimilmente alla raccolta; in questo caso, oltre al docente, saranno autorizzati alla raccolta anche gli allievi partecipanti; nel caso in cui i dati anagrafici riguardino unicamente i docenti/accompagnatori incaricati di guidare eventuali gruppi nel corso di singole escursioni micologiche, saranno autorizzati alla raccolta i soli istruttori/accompagnatori;

- l'assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Nel caso in cui fossero necessarie modifiche o non fosse possibile comunicare nella domanda iniziale tutti i dati richiesti (nominativi specifici dei raccoglitori, comuni di raccolta, ecc.), potranno essere effettuate successive integrazioni, che dovranno essere comunicate, anche via fax, alla competente Struttura di Regione Lombardia almeno 7 giorni prima di ogni uscita.

### **Art. 3**

#### **Limiti quantitativi alla raccolta**

Entrambe le tipologie di autorizzazione di cui al precedente articolo 2 riporteranno i nominativi delle persone autorizzate e saranno concesse per la raccolta dei funghi epigei spontanei e ipogei (*tartufi*) su tutto il territorio di Regione Lombardia, ad esclusione delle aree per le quali vigono le limitazioni previste dalla l.r.31/2008, in quantità strettamente correlate allo scopo e comunque, in caso di funghi epigei, entro il limite giornaliero pro-capite di 4 (quattro) esemplari o, a scelta del ricercatore, di 50 grammi per ogni specie botanica rinvenuta, per un massimo complessivo ponderale di 3 Kg, mentre in caso di funghi ipogei (*tartufi*) non può superare il peso di 1 (un) chilogrammo al giorno per persona, fatta salva la raccolta di un unico esemplare di peso superiore.

Le autorizzazioni per comprovati motivi di ordine scientifico, di cui al punto B., commi 1 e 2 del precedente articolo 2, non autorizzano la raccolta di funghi riconosciuti eduli, con particolare riferimento a *Boletus edulis*, *Boletus pinophilus*, *Boletus aereus* e *Boletus aestivalis*, per i quali è necessario essere in possesso dell'eventuale tesserino rilasciato dai comuni ai sensi dell'art. 97 della l.r. 31/2008, né la raccolta dei tartufi commestibili compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 752/1985, per i quali occorre essere in possesso del tesserino di idoneità, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985.

### **Art. 4**

#### **Adempimenti istruttori e autorizzazione**

All'accertamento del possesso dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, provvederà la competente Struttura regionale, verificando la congruità dell'istanza pervenuta rispetto ai presenti criteri.

Sulla base dell'esito istruttorio, il Dirigente della competente Struttura regionale emana, entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento (v. articolo 2), il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla raccolta dei funghi epigei o ipogei (*tartufi*).

Qualora la domanda presentata sia irregolare o incompleta, ne sarà data comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Le integrazioni richieste dovranno essere fornite entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento si intenderà interrotto, in applicazione dell'articolo 6 della l.r. 1/2012 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", che disciplina, altresì, le cause di sospensione dei termini per provvedere. Decorso inutilmente il suddetto termine di 10 giorni, l'istruttoria assumerà carattere definitivo.

## **Art. 5**

### **Validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione ha validità temporanea e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

In particolare:

- a) le autorizzazioni per l'aggiornamento professionale dei micologi, di cui al punto A. del precedente articolo 2, saranno rilasciate con validità non superiore ad un anno;
- b) le autorizzazioni, di cui al punto B. del precedente articolo 2, verranno rilasciate esclusivamente a favore di Istituzioni, Associazioni specializzate in campo micologico e associazioni di tartufai e riporteranno l'elenco nominativo dei soci e/o collaboratori che contribuiranno alle varie iniziative; nello specifico:
  - per comprovati motivi di ordine scientifico, saranno rilasciate con validità non superiore ad un anno;
  - per mostre e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, saranno rilasciate con validità a partire dai tre giorni precedenti l'iniziativa a cui si riferiscono e fino alla data di conclusione dell'iniziativa stessa;
  - per seminari o corsi che prevedono esercitazioni in bosco ovvero singole escursioni, saranno rilasciate con validità riferite alle specifiche giornate.

Sulla base di eventi straordinari, anche di natura climatica, potranno essere autorizzate specifiche modifiche al calendario e al programma presentati, previo invio alla competente Struttura regionale, anche via fax, di apposita richiesta almeno 7 giorni prima di ogni uscita.

### **Flusso della procedura autorizzatoria**

<b>Fase</b>	<b>Tempistica</b>
Presentazione domanda	Entro il 31 marzo di ogni anno
Comunicazione di avvio del procedimento	Dopo il 31 marzo e, comunque, entro il 15 aprile
Adozione del provvedimento di autorizzazione o di diniego	30 giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento
Eventuale richiesta di documentazione integrativa	Invio della documentazione entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione